



## Decreto Presidenziale e Direttoriale

*Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge approvato  
dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 2022 contenente  
ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTO** l'art. 1, co. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, conv. l. n. 35 del 2020;

**VISTO** l'art. 3, co. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, conv. l. n. 74 del 2020;

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 e la nota Ministeriale prot. 10893/2021, secondo cui "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza" e che il co.7 "anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università";

**VISTO** l'art. 9, co. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass di base):

a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

**VISTO** l'art. 9-ter, co. 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19" di cui all'art. 9, co. 2" (Green Pass di base);

**VISTO** l'art. 9-ter., co. 2, secondo il quale fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque (oltre al personale docente, tecnico- amministrativo ed agli studenti) accede alle strutture appartenenti al Conservatorio Statale di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. ("Green pass di base");

**VISTO** l'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021 (come modificato dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 gennaio 2022), secondo il quale "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (...);

**VISTO** l'art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021 (come modificato dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022), in base al quale "a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (...), devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021" (c.d. Green Pass rafforzato);

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021 (in G.U. n. 294 del 11 dicembre 2021), che qualifica la Regione Calabria come "zona gialla" a decorrere dall'11 dicembre 2021;

**VISTO** l'art. 9-bis, co. 2-bis del decreto n. 52 del 2021 in base al quale, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona gialla, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato);

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale

**Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio**

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • [www.conservatoriocosenza.it](http://www.conservatoriocosenza.it)

Posta Ordinaria: [cmcosenza@conservatoriocosenza.it](mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it) • Posta Certificata: [conservatoriodicosenza@pec.it](mailto:conservatoriodicosenza@pec.it)



**ATTESO CHE**, tra le attività e i servizi previsti dall'art. 9-bis, co. 2-bis, del decreto-legge 52 del 2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del "Green Pass rafforzato", nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo (di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale), sono individuabili per quanto specificamente riguarda tutte le strutture e le iniziative del Conservatorio: tutte le strutture ricettive per spettacoli aperti al pubblico, eventi e master, esibizioni, saggi, conferenze, competizioni, concorsi, convegni e limitatamente alle attività al chiuso; - feste, conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

**VISTO** l'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'art. 6, del decreto-legge n. 172 del 2021, in base ai quali le disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. Green Pass rafforzato e del c.d. Green Pass di base non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute";

**VISTO** l'art. 9-ter, co. 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2);

**VISTO** l'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. Green Pass rafforzato e c.d. Green Pass di base) è effettuata "mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta VerificaC19;

**CONSIDERATO** che, come confermato dalla nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2021, art. 9 – ter co.4 "le verifiche sopra richiamate competono ai 'responsabili' delle istituzioni, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 9, primo paragrafo del D.Lgs. 165/2001, i Direttori ed eventuali loro delegati in base all'organizzazione, che ciascuna istituzione assumerà per il controllo";

**VISTO** l'art. 9-ter co. 4, secondo il quale "con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione";

**RICHIAMATA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 gennaio 2022, nella quale si rappresenta che "tenuto conto del recente aggravamento del quadro epidemiologico attuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021 secondo cui 'le attività didattiche e curriculari sono svolte prioritariamente in presenza', in via del tutto eccezionale codeste Istituzioni potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di esami finali e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento";

**VISTO** l'art. 4 co. 1 e 2 del decreto-legge n. 221 del 2021 che impongono rispettivamente "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto" nonché l'obbligo "di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2" per "gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto";

**RICHIAMATO** il Piano Didattico del Conservatorio di Cosenza del 13 febbraio 2021;

**RICHIAMATI** il D.R. n. 917 del 2021, il D.R. n. 946 del 2021, il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, il D.R. n. 421 n. 689 del 2020 nonché il D.R. n. 1159 del 2021

**RICHIAMATI**, in particolare, il D.R. n. 1772 del 2021 ed il D.R. n. 1885 del 2021 che ha prorogato, fino al 6 gennaio 2022, gli articoli da 1 a 8 del D.R. 1172 del 2021;

## DECRETANO

**Art. 1** Tutto il personale del Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, strutturato e non strutturato, nonché i soggetti esterni che accedono alle strutture di Ateneo, di età inferiore a 50 anni, devono possedere le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art 2 del D.L. 7.1. 22 e all'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass di base), salvo le eccezioni di cui al successivo art. 13.



**Art. 2** Tutto il personale del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, strutturato e non strutturato, nonché i soggetti esterni che accedono alle strutture della Istituzione, di età superiore ai 50 anni, deve possedere le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d.Green Pass rafforzato), salvo le eccezioni di cui al successivo art. 13. A decorrere dal 15 febbraio 2022, il Green Pass rafforzato dovrà essere posseduto dal personale, strutturato e non strutturato del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza anche di età inferiore a 50 anni.

**Art. 3** Per lo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 5 e 6, per l'accesso in aula degli studenti è sufficiente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass di base), salvo le eccezioni di cui al successivo art. 13.


**Art. 4** Per l'accesso in aula è necessario utilizzare l'app di tracciamento SmartCampus che verifica allo stesso tempo la validità della certificazione verde Covid19 posseduta, tramite l'algoritmo VerificaC19. Il docente potrà visualizzare sull'app l'elenco degli studenti che hanno correttamente effettuato il check-in e possono partecipare all'esame/attività didattica programmata.

**Art. 5** Fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7, le attività e i servizi erogati dal Conservatorio procedono in modalità ordinaria prevista dalle relative normative. In particolare, gli esami di profitto e finali saranno svolti in presenza previsti nella sessione invernale seguendo la calendarizzazione che verrà resa pubblica dagli uffici di segreteria.

**Art. 6** Le lezioni, in tutte le strutture dell'Istituzione, sono svolte prevalentemente in presenza per come da indicazione ministeriale. Per motivi di salute certificabili possono essere consentite, previa autorizzazione del direttore, le attività in modalità on line.

**Art. 7** Gli esami di profitto e finali di primo e secondo livello potrebbero svolgersi in modalità a distanza e/o in modalità mista in relazione alla reale fattibilità dell'esame e/o alle eventuali disposizioni ministeriali e/o regionali, solo in favore degli studenti e/o dei docenti impossibilitati ad essere presenti a quelle attività, sulla base di specifica certificazione medica che attesti la condizione del dichiarante di positività, di quarantena, di isolamento, di impossibilità a spostarsi dalla residenza (laddove ubicata in una c.d. zona rossa), di fragilità o di incompatibilità alla vaccinazione.

**Art. 8** Coerentemente con le previsioni dell'Art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti impossibilitati a partecipare alle attività didattiche, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle condizioni di cui al precedente articolo 7, non sono computate ai fini dell'ammissione ad esami. I Corsi di Studio supportano tali studenti nello svolgimento del loro percorso formativo, individuando modalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti, ad esempio rendendo disponibile materiale didattico aggiuntivo, condividendo videoregistrazioni delle lezioni, prevedendo attività di tutoraggio o ricevimenti mirati con i docenti.



**Art. 9** L'accesso dei soggetti esterni alla Istituzione AFAM che intendano assistere alle sedute di esami finali di triennio e di biennio, sarà condizionato al possesso ed all'esibizione del c.d. Green pass rafforzato.

**Art. 10** Le disposizioni relative al possesso obbligatorio del c.d. Green Pass rafforzato e del c.d. Green Pass di base non si applicano ai soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Art. 11** Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione di tale certificazione si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, che attesta che il soggetto è in possesso del c.d. Green Pass rafforzato o del c.d. Green Pass di base.

**Art. 12** E' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto del Conservatorio di Cosenza e delle relative sedi staccate ed è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli/concerti aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, e/o nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e manifestazioni che si svolgono al chiuso o all'aperto di e per conto del Conservatorio di Cosenza.

**Art. 13** Le disposizioni di cui al presente decreto restano efficaci fino a modifica e/o diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Luigino Filice

**IL DIRETTORE**  
M° Francesco Perri